

**Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 146/2024, recante: “*Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell’anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione*”.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### 1. PREMESSA

Con le note assunte, rispettivamente, ai protocolli ART n 66753/2024 del 12 luglio 2024 e n. 69469/2024 del 22 luglio 2024, i gestori Infrastrutture Venete S.r.l. (nel seguito: IV) e Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l (nel seguito: FUC), hanno comunicato che per esigenze connesse a lavori di manutenzione straordinaria e/o *upgrade* tecnologico delle infrastrutture dagli stessi gestite, nel corso degli anni 2024 e 2025 si prevede una interruzione temporanea della circolazione sulle due linee Adria-Mestre e Udine-Cividale.

Con la citata nota prot. 66753/2024, IV ha proposto di poter assumere quale Anno base il 2023, evidenziando come l’annualità 2024 non possa essere considerata adeguata a costituire l’Anno base ai fini della formulazione della proposta tariffaria da formularsi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 51/2024, nel corso del 2025.

Per quanto riguarda FUC, il gestore ha, altresì, comunicato che i previsti lavori di adeguamento tecnologico della linea (finanziati a valere sui fondi PNRR) sono anche propedeutici al subentro nella gestione dell’infrastruttura medesima da parte di RFI S.p.A. e che l’interruzione del servizio sulla linea si protrarrà sino al completamento del suddetto subentro.

In considerazione della eventualità che le reti ferroviarie regionali interconnesse all’infrastruttura ferroviaria nazionale possano essere interessate da interruzioni dell’ordinario esercizio - connesse, ad esempio, ai necessari interventi di *upgrade* infrastrutturale e/o tecnologico, nonché a modifiche della *governance* dell’infrastruttura per il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel ruolo di gestore dell’infrastruttura -, con la delibera n. 146/2024 l’Autorità ha avviato un procedimento volto a integrare la delibera n. 95/2023 con una specifica misura atta a disciplinare, per le sole reti ferroviarie regionali interconnesse all’infrastruttura ferroviaria nazionale, le modalità di determinazione dell’anno base, al verificarsi di tali ipotesi.

La medesima delibera n. 146/2024 ha avviato una consultazione su una proposta di formulazione di una nuova misura integrativa, che prevede l’inserimento, dopo la Misura 52.1, punto 1, dell’Allegato A alla citata delibera n. 95/2023, di un ulteriore punto, rubricato con il n. 2, di seguito riportato:

*“2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, qualora, per circostanze correlate all’interruzione della circolazione sull’infrastruttura, l’Anno base non sia rappresentativo dell’ordinaria gestione, Il GI della rete regionale o l’AB assume come Anno base (T<sub>-1</sub>) il primo successivo anno utile in cui è ripristinato il regime ordinario di circolazione.*”

*Conseguentemente, la proposta tariffaria è formulata nel corso dell'Anno ponte ( $T_0$ ), con riferimento al periodo tariffario ( $T_1$ -  $T_5$ ).*

*Per il periodo interessato dall'interruzione della circolazione e fino all'anno ( $T_1$ ), si applicano i canoni di accesso all'infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell'ultimo orario di esercizio per cui siano stati già determinati, fatto salvo un loro adeguamento annuale che tenga conto degli aspetti inflattivi.*

*Al primo anno del nuovo periodo tariffario ( $T_1$ ), continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla Misura 4.2., punto 1., lettera c)".*

## **2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N.146/2024 E OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO.**

Al 29 novembre 2024, termine fissato per la presentazione delle osservazioni, è pervenuto un unico contributo, formulato da parte della Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. (prot. ART 122922/2024, del 28 novembre 2024).

Con il suddetto contributo il gestore ha suggerito l'adozione di una disposizione regolatoria, ulteriore rispetto a quella posta in consultazione, finalizzata ad ovviare ad una asserita criticità, connessa ai termini per l'approvazione del bilancio per l'anno base e, conseguentemente, al rispetto delle tempistiche per la formulazione della proposta tariffaria, come stabilite dalla Misura 4.3 dell'allegato A alla delibera n. 95/2023.

Pertanto, la deroga proposta dall'indicato *stakeholder* si fonda su presupposti differenti da quelli presi in considerazione dalla misura in consultazione, ossia le "circostanze correlate all'interruzione della circolazione sull'infrastruttura".

In considerazione di quanto sopra, la proposta di integrazione della disciplina regolatoria contenuta nel contributo formulato dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. risulta estranea all'oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 146/2024.

## **3. CONCLUSIONI**

Alla luce dell'esito della consultazione, si ritiene che la misura 52.1, dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 possa essere integrata da un successivo punto, rubricato con il n.2, riportante il testo posto in consultazione e richiamato al precedente paragrafo 1.

Torino, 24 dicembre 2024

Il Responsabile del procedimento  
f.to Ing. Roberto Piazza